

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 695

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BORRELLI**

Modifica all’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di applicazione del premio minimo su base nazionale, ai fini dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, in mancanza di sinistri negli ultimi dieci anni

Presentata il 9 dicembre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente proposta di legge segue la *ratio legis* della riforma della legislazione in materia di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, che ha avuto inizio con il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, il cosiddetto « decreto Bersani », che ha concesso la possibilità di utilizzare la stessa classe di assegnazione dei propri conviventi ai nuovi assicurati.

Il decreto Bersani ha permesso allo Stato di imporre una particolare deroga al sistema del *bonus/malus* e, a distanza di quindici anni dalla sua entrata in vigore, la coerenza giuridica della modifica con i criteri del libero mercato resta invariata.

Quest’esempio consente di rilevare la peculiarità del mercato dell’assicurazione

per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, in quanto l’articolo 122, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, così recita: « I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall’articolo 2054 del codice civile e dall’articolo 91, comma 2, del codice della strada ».

Così come la legge, perseguendo il fine pubblicistico della sicura risarcibilità di un incidente stradale, impone la copertura assicurativa, così appare necessario un intervento del legislatore per regolare questo particolare segmento di mercato.

L'intervento proposto, che non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato, prevede che le tariffe dei premi dell'assicurazione in esame siano determinate in base a una logica completamente diversa da quella attuale: in sintesi, si intende impedire alle compagnie assicurative di scaricare su chi non causa sinistri i costi del sistema dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi dei veicoli, che non è adeguato agli *standard* europei, con l'intento di stimolare la lotta alle frodi da parte delle medesime imprese.

Se oggi i premi medi dell'assicurazione sono ancora superiori rispetto alla media dell'Unione europea ciò può essere determinato dagli elevati costi dei risarcimenti: la presente proposta di legge, pertanto, è propedeutica a una riforma del sistema che, se approvata, avrebbe una ripercussione su una tassa che pesa sugli italiani quattro volte in più dell'ex imposta municipale propria sulla prima casa.

L'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) il 20 marzo 2014 propose la riduzione delle tariffe attraverso la riduzione del valore dei sinistri esaminati dalle imprese, in quanto queste ultime pagano il doppio di quanto avviene in Francia. L'ANIA lamentava una forte presenza di frodi e di veicoli non assicurati, ma sembra che non ci sia nessuna volontà da parte delle imprese di affrontare questi problemi.

A ottobre del 2022 l'ANIA ha sostenuto che il rallentamento economico e il contesto di alta inflazione pesano sulle assicurazioni e che il rallentamento della crescita, in particolare, porta in genere a una minore domanda di coperture. L'impatto dell'inflazione sul costo dei sinistri, che in parte potrà essere riassorbito da un aumento dell'efficienza del sistema assicurativo, nel tempo può far immaginare un rialzo delle tariffe RC auto.

Sempre secondo l'ANIA, nei rami danni, la più alta inflazione inizia a manifestarsi nell'aumento dei costi dei sinistri mentre il processo di adeguamento delle tariffe assicurative è più lento e graduale.

Nonostante negli ultimi anni l'andamento dei prezzi RC auto sia stato in calo

assistiamo a un'inversione di tendenza che può attribuirsi al concatenarsi di tre fattori: 1) l'aumento della circolazione per il venir meno delle restrizioni legate alla pandemia che ha fatto aumentare la frequenza di incidenti/sinistri, che nel primo trimestre 2022 è stata del 4,5 per cento per le auto contro il 3,7 per cento dello stesso periodo 2021, con una crescita del 20,2 per cento (dati ANIA); 2) la crescita dell'inflazione che ha inciso sui costi delle riparazioni e di conseguenza sui costi medi dei sinistri; 3) l'aggiornamento da parte dell'allora Ministero dello sviluppo economico delle tabelle che contengono gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali, impattando ulteriormente sul costo medio dei sinistri.

Dunque, questi tre elementi hanno interrotto la fase di contrazione dei premi RC auto e provocato nel primo semestre una risalita dei prezzi.

La presente proposta di legge comporta tre conseguenze essenziali:

1) il vantaggio tariffario è più forte nelle regioni in cui le imprese applicano le tariffe maggiori e questo crea un maggiore deterrente alla denuncia dei sinistri in tali aree in quanto, in caso di sinistri, si perde il forte *bonus* tariffario per i dieci anni successivi;

2) l'eliminazione della discriminazione regionale, che non trova alcun sostegno né nei dati dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) né in quelli dell'Automobile Club d'Italia (ACI); infatti sia il numero dei sinistri che il loro valore non cambiano nelle varie aree così come avviene per le tariffe. Per di più, la tesi già sostenuta nel 2012 quando il Ministero dell'economia e delle finanze si oppose all'emendamento proposto dal senatore Pontone al decreto sulle liberalizzazioni, già approvato dalla 10^a Commissione del Senato della Repubblica, sostenendo che le differenze tariffarie si basavano su una maggiore sinistrosità del Mezzogiorno, e che trova il suo fondamento nella maggiore percentuale di sinistri per numero di assicurati, è frutto di un circolo vizioso che

solo con la tariffa unica nazionale può ritrovare il suo punto di equilibrio;

3) l'interruzione del fenomeno delle false residenze e la possibilità per i meno abbienti di assicurarsi senza l'applicazione di tariffe proibitive.

Inoltre, è sempre presente il timore che possano crescere i prezzi delle assicurazioni nel nord Italia, ma anche questo sembra senza fondamento: la lotta alle frodi e la subordinazione degli sconti all'assenza di sinistri servirà a ridurre i costi delle imprese, rendendo quindi inutili i nuovi aumenti tariffari. Inoltre, le tariffe più basse porteranno alle imprese nuovi assicurati, e con tale espressione non ci si riferisce solo a chi grazie alle nuove tariffe potrebbe pagare meno la polizza di assi-

curazione, ma soprattutto alle famiglie e alle imprese che hanno dovuto ridurre il proprio parco veicoli a causa dei costi dell'assicurazione stessa.

Secondo i dati IVASS di luglio 2022 i prezzi risultano ancora fortemente eterogenei tra le province. Gli assicurati di Napoli (533 euro), Prato (504 euro) e Caserta (478 euro) pagano prezzi per la garanzia RC auto significativamente superiori al premio medio nazionale (353 euro). Al contrario, le province meno costose sono Pordenone (273 euro), Oristano (267 euro) ed Enna (258 euro).

Inoltre la presente proposta di legge, come già rilevato, non presenta oneri per lo Stato, il quale avrebbe solo il compito di garantire l'attuazione della legge, mediante l'IVASS.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere, all'atto della stipula del contratto o del suo rinnovo, anche in assenza di richiesta degli interessati, l'applicazione del premio più basso previsto nel territorio nazionale, da ciascuna impresa, per la corrispondente classe universale di assegnazione del singolo assicurato, a tutti gli assicurati che non hanno denunciato sinistri negli ultimi dieci anni ».



19PDL0015390